

**A tutti gli iscritti IPASVI Lecce  
LORO SEDI**

Protocollo

Data 26/06/2017

Rif.

**Oggetto: Legge 24/2017 “Nomina dei Consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”.**

73100 LECCE  
Via Redipuglia, 3  
Tel. 0832 300508  
Fax 0832 300526  
Cod. Fisc. 93040350758  
Sito internet: [www.ipasvi-le.it](http://www.ipasvi-le.it)

Lo scrivente Collegio IPASVI, nella sua qualità di Ente di diritto pubblico rappresentativo della professione infermieristica, con la presente informa tutti gli iscritti IPASVI di Lecce che la Federazione Nazionale IPASVI con circolare n.39/2017 ha comunicato le disposizioni disciplinate dalla recente L. 8 marzo 2017, n. 24 recante *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie* con particolare riferimento alle disposizioni in tema di Consulenza tecnica d’ufficio e alla formazione di collegi peritali.

L’art. 15 della citata legge dispone che:

- nei giudizi civili e penali, la consulenza tecnica e la perizia sono affidate ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, scelti tra gli iscritti negli albi in cui vanno indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina;
- l’incarico è conferito al collegio e per il compenso globale, non si applica l’aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti;
- i Consulenti ed i Periti non devono essere in conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi;
- i C.T.P. da nominare nei procedimenti *ex art. 696-bis* (tentativo di conciliazione obbligatorio) devono possedere adeguate e comprovate competenze in materia di conciliazione anche mediante specifici percorsi formativi;
- REVISIONE DEGLI ALBI QUINQUENNALE per garantire un’idonea ed adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche oltre a quella medico-legale ed in cui, per ogni consulente, andrà indicata l’esperienza professionale maturata, il numero e alla tipologia di incarichi ricevuti e di quelli revocati.

Come si evince la rielaborazione del concetto di C.T.U. con la necessità di ricorrere ad un “collegio peritale” composto da medico-legale e uno specialista “che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” è certamente molto positiva ma la portata normativa ha dei limiti applicativi che non si possono certamente sottovalutare.

Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (articoli 13 e seguenti) e penale (articoli 67 e seguenti) prevedono espressamente la disciplina applicabile per il conferimento di incarichi peritali.

Premesso quanto sopra si invitano gli iscritti interessati a richiedere l'iscrizione agli albi (in sede civile e in sede penale) presenti presso tutti i Tribunale Italiani dal momento che, salvo il caso di motivate eccezioni, i Giudici sono costretti a procedere alla nomina utilizzando i professionisti iscritti negli albi presenti presso ciascun tribunale territoriale.

La Federazione procederà ad inviare una specifica nota al Ministero della Giustizia per sensibilizzare e sollecitare l'inserimento di infermieri negli albi peritali anche al fine di valutare la corretta applicazione delle future LINEE GUIDA e del cd. BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI previste dalla citata legge 24/2017.

Cordiali saluti.



Il Presidente

Dott. Marcello Antonazzo